



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA, CIMITERIALE E ILLUMINAZIONE VOTIVA

licenziato dalla Commissione regolamenti il 19-07-2013

adottato con Deliberazione n. 37 del 09-10-2013

inviato al UTG il 12-11-2013

inviato all'Ulss 19 in data 10 febbraio 2014

Indice	Pag.
TITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI	
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - Oggetto.	6
Art. 2 - Competenze.	
Art. 3 – Responsabilità	7
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.	
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.	8
CAPO II DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI	
Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori, la casa funeraria e sala del commiato.	
CAPO III FERETRI	
Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro.	9
Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.	
Art. 9 - Fornitura gratuita di feretri.	10
Art. 10 - Targhetta di riconoscimento.	11
CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI	
Art. 11 - Modalità del trasporto e percorso.	
Art. 12 - Trasporti funebri.	
Art. 13 - Orari dei trasporti.	
Art. 14 - Norme generali per i trasporti.	
Art. 15 - Riti religiosi.	12
Art. 16 - Trasferimento di salme senza funerale.	
Art. 17 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	
Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.	
Art. 19 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero.	13
Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero.	
Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti.	
Art. 22 - Rimessa delle autofunebri e sosta di autofunebri di passaggio.	14
TITOLO II	
CIMITERI	
CAPO I CIMITERI	
Art. 23 - cimitero comunale.	
Art. 24 - Disposizioni generali – Vigilanza	

Art. 25 - Reparti speciali nel cimitero.	15
Art. 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.	16
CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	
Art. 27 - Disposizioni generali.	
Art. 28 - Piano cimiteriale.	
CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE	
Art. 29 - Inumazione.	17
Art. 30 - Cippo o lapide.	18
Art. 31 - Tumulazione.	
CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
Art. 32 - Esumazioni ordinarie.	19
Art. 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.	20
Art. 34 - Esumazione straordinaria.	
Art. 35 - Estumulazioni.	
Art. 36 - Esumazioni ed estumulazioni.	21
Art. 37 - Raccolta delle ossa.	22
Art. 38 - Rifiuti cimiteriali ed oggetti da recuperare.	
Art. 39 - Disponibilità dei materiali.	
CAPO V CREMAZIONE	
Art. 40 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.	23
Art. 41 - Crematorio.	24
Art. 42 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.	
Art. 43 - Urne cinerarie.	25
TITOLO III	
DISCIPLINA DEI CIMITERI.	
Art. 44 - Orari.	26
Art. 45 - Disciplina dell'ingresso	27
Art. 46 - Divieti Speciali.	
Art. 47 - Tombe provvisorie comunali.	28
Art. 48 - Riti funebri.	
Art. 49 - Epigrafi.	
Art. 50 - Fiori e piante ornamentali.	29
Art. 51 - Materiali ornamentali.	

TITOLO IV
CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 52 - Sepolture private.	
Art. 53 - Durata delle concessioni.	30
Art. 54 - Modalità di concessione.	
Art. 55 - Uso delle sepolture private.	
Art. 56 - Manutenzione.	31
Art. 57 - Costruzione dell'opera – Termini	

CAPO II SUBENTRI, RINUNCE

Art. 58 - Subentri.	32
Art. 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.	
Art. 60 - Rinuncia ad aree e manufatti concessi per 99 anni.	

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 61 - Revoca.	33
Art. 62 - Decadenza.	
Art. 63 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.	
Art. 64 - Estinzione.	34

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 65 - Accesso ai cimiteri	
Art. 66 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private.	
Art. 67 - Responsabilità -deposito cauzionale - recinzione aree- materiali di scavo.	35
Art. 68 - Introduzione e deposito di materiali – Orario di lavoro.	
Art. 69 - Vigilanza.	36
Art. 70 - Obblighi e doveri per il personale dei cimiteri.	

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 71 - Funzioni - Licenza.	
Art. 72 - Divieti.	37

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 73 - Mappa.	
Art. 74 - Annotazioni di mappa.	

Art. 75 - Scadenario delle concessioni. 38

TITOLO VII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art.76 - Servizio di illuminazione votiva.

TITOLO VIII

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.

CAPO I SANZIONI E CAUTELE

Art. 77 - Sanzioni.

Art. 78 - Cautele. 39

CAPO II NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 80 - Norme transitorie.

Art. 81 - Tariffe

Art. 82 - Esenzioni e condizioni 40

Art. 83 – Disposizione finale.

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, la Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 per quanto non disposto dalla Legge Regionale 18/2010, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri e parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Art. 2 – Competenze.

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.L.S.S.

3. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Dirigente/Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

4. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente/Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Concorrono con il Dirigente/Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica: opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, autorizzazioni alla tumulazione in edicole funerarie/sarcofaghi, determinazioni prezzi per concessioni loculi, ossari, nicchie cinerarie e aree edificabili, rimborsi/indennizzi per rinunce aree edificabili, sepolture a terra, esumazioni, vigilanza, ecc.;
- il Responsabile dell'Ufficio Contratti, se diverso dal responsabile del servizio concessioni, per la parte contrattuale: stesura dei contratti di concessione di aree edificabili per tombe di famiglia, modifiche contratti, revoche, ecc.;
- l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge.

Art. 3 – Responsabilità.

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alla persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il Medico dell'A.S.L., i custodi dei cimiteri, i necrofori, i privati concessionari di servizi speciali e gli uffici comunali, ciascuno per la parte di sua competenza.

3. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

4. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

5. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti (edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

6. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

7. L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

8. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- b) le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- c) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto a);
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 9;

g) l'iscrizione nel registro della cremazione.

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico.

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo ed eventualmente informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285:

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o in ogni cimitero:

a) L'orario di apertura e chiusura;

b) Copia del presente regolamento;

c) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori, la casa funeraria e sala del commiato.

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio utilizzando le idonee strutture presso l'A.U.L.S.S.

2. L'ammissione negli obitori è autorizzata dal Sindaco o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto della salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2010.

4. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni emanate dal competente organismo nel rispetto delle norme vigenti in materia.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

7. L'art. 16 della legge regionale n. 18/2010 definisce come "casa funeraria" la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato.

La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.

8. L'art. 17 della legge regionale n. 18/2010 definisce "sala del commiato" la struttura destinata, a richiesta dei famigliari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.

CAPO III FERETRI

Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro.

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, saranno osservate le necessarie disposizioni protettive prescritte allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

1. Le caratteristiche dei feretri e la qualità dei materiali sono diversi in relazione al tipo di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto e sono definite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. A) L.R. 18/2010. In particolare:

a) Per inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;

- I feretri di salme estumulate ai sensi del successivo art. 37 potranno essere inumati anche se non rispondenti alle indicazioni sopra riportate, nel rispetto della Circolare del Ministero della Sanità del 31.7.1998 n. 10;

b) Per tumulazione:

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;

c) Per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli artt. 27,28,29 del D.P.R. n. 285/1990;

d) Per trasporti da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;

e) Cremazione:

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), per trasporti entro i 100 Km dal Comune di decesso;

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente all'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

4. Se la salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte di personale sanitario a ciò preposto dall'A.U.L.S.S. il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.

5. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticati nella parte superiore della cassa metallica tagli o fori di opportune dimensioni al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

6. Nella inumazione l'impiego di un feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 9 – Fornitura gratuita di feretri

1. Il comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8, lettera a), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo successiva rivalsa nei confronti delle persone indicate dall'art. 433 del Codice Civile.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile del Servizio sociale del Comune di residenza, sulla scorta delle informazioni assunte

sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. E' garantita, comunque, la fornitura gratuita del feretro per le salme di persone bisognose, senza fissa dimora, decedute nel territorio comunale.

Art. 10 – Piastrina di riconoscimento.

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recanti impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso.

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 17 del T.U. delle leggi di P.S. di cui al R.D. 18.6.1931 n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere fatta durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o del delegato.

4. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dell'A.S.L. per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari..

Art. 12 – Trasporti funebri.

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

2. Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dal Capo IV della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

3. Il Comune può imporre il pagamento di un diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. n. 285/1990

Art. 13 – Orari dei trasporti.

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità ad apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento ed i percorsi consentiti.

Art. 14 – Norme generali per i trasporti.

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al Capo IV e V della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, individuato secondo le indicazioni del punto 5.4 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del

24.6.1993, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, degli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Art. 15 – Riti religiosi.

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 16 – Trasferimento di salme senza funerale.

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso.
2. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
3. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
4. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio o assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Ulss prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, si procederà adottando le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione secondo le norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate dall'organismo preposto.
3. Ai fini di consentire quanto previsto al comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda ULSS e al Comune.

Art. 18 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato con provvedimento amministrativo a seguito di domanda degli interessati con modalità previste dalla Legge Regionale.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 3.11.2000,

n. 396; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è allegata la certificazione dell'addetto al trasporto, o da personale tecnico, relativo alla verifica di cui all'art. 8, comma 3.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove verrà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8.

6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, l'Azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute pubblica.

7. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

8. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

Art. 19 – Trasporto in luogo diverso dal cimitero.

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto e nulla osta a seguito di domanda degli interessati nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 285/90 e dalla L.R. 18/2010.

Art. 20 – Trasporti all'estero o dall'estero.

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.

2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. citato.

3. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, sono rilasciate dai soggetti competenti come individuati dalla normativa regionale (legge regionale Veneto n. 18/2010, art. 26).

Art. 21 – Trasporto di ceneri e resti.

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune ove sono depositati.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura,

anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43.

6. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio.

Art. 22 – Rimessa delle autofunebri e sosta di autofunebri di passaggio.

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione e devono disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 23 – cimitero comunale.

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265, il comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.

Art. 24 – Disposizioni generali – Vigilanza e custodia

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale o personale preposto dal soggetto gestore.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in proprio o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo i criteri stabiliti dalla Legge Regionale 18/ 2010 e dal Dgr n. 1909 del 27 luglio 2010.

4. Il custode o personale preposto dal soggetto gestore del cimitero è responsabile della custodia e manutenzione del cimitero nonché dei servizi che in esso si svolgono in particolare:

- per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile;
- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del

- rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
- iscrive sull'apposito registro le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento 10 settembre 1990, n. 285, (anche su supporto informatico) nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti ecc..
 - Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali.
 - Il registro deve essere conservato negli archivi presso l'ufficio del custode nel cimitero del capoluogo.
 - Cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione; regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune.
 - Sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato; regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli.
 - Durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento; vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati, la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato.
 - Controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari; dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chiedendo quando occorre una disinfezione; è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento.
5. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
6. Competono esclusivamente al Comune o al soggetto gestore del cimitero le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 25 – Reparti speciali nel cimitero.

1. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
2. La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 26 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme:

a) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;

c) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente nei cimiteri;

d) delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;

e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;

f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;

g) delle persone che abbiano avuto durante la vita la residenza nel Comune per almeno dieci anni;

h) delle persone il cui coniuge o convivente per vincoli affettivi e i cui parenti in linea retta di 1° grado (i genitori e i figli) ed in linea collaterale di 2° grado (i fratelli e le sorelle), siano state sepolte o abbiano la residenza nel Comune;

i) delle persone che si siano distinte, dando lustro e prestigio al Comune, per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità o per particolari meriti.

2. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.

3. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art.47 del T.U. n. 445/2000. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto su conforme deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 27 – Disposizioni generali.

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e del successivo art. 30.

Art. 28 – Piano cimiteriale.

1. Nel Comune di Loreo vige il piano cimiteriale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 109 del 23.11.1984 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le modifiche al piano, sottoposte al parere preliminare da parte dell'Azienda ULSS, dovranno tenere conto di quanto precisato negli articoli dal 55 al 61 del D.P.R. n. 285/1990 e della circolare esplicativa del Ministero della Sanità del 24.6.1993 n. 24.

3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.

4. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29 – Inumazione.

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

2. Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno 50 centimetri. I vialetti di separazione devono essere provvisti di sistemi fognanti adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

3. Sono previste due tipi di sepolture per inumazione:

- nei campi comuni la cui concessione è gratuita per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento;

- private le sepolture per inumazione di durata di 50 anni assegnate con la concessione dell'area.

4. Vi è l'applicazione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale per l'operazione di inumazione. Sono esonerate dal pagamento della tariffa le persone di cui all'art. 9.

5. I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda freatica.

6. Sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

7. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

8. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3.50. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0.50 che separano fossa da fossa.

9. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1.50, una larghezza di m. 0.50 e debbono distare almeno m. 0.50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Art. 30 – Cippo o lapide.

1. Ogni fossa nei campi comuni deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del decesso.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba e/o di una lapide. Qualsiasi manufatto dovrà essere allineato con gli altri dal lato di testa.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990. L'Ente Gestore conserva gli oggetti rimossi per ulteriori 60 giorni, libera dalla responsabilità di eventuali danneggiamenti in corso di rimozione o conservazione, tenendoli a disposizione degli interessati che per ritirarli sono preventivamente tenuti a rifondere l'Ente Gestore stesso delle relative spese sostenute. Trascorso invano tale periodo l'Ente Gestore ha disponibilità degli oggetti ai fini della loro messa a rifiuto, o recupero od alienazione.

5. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'eventuale fotografia del defunto collocata sulla tomba deve essere riprodotta in modo da garantire la inalterabilità nel tempo.

Art. 31 – Tumulazione e deposito provvisorio.

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi, ossari o tombe di famiglia – costruite dal Comune o dai privati con l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo IV del presente regolamento.

3. Dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 285/1990.

4. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di metri 0,70, di larghezza metri 0,30 e di altezza metri 0,30.

5. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori a metri 0,30 per larghezza e altezza e metri 0,50 di lunghezza.

6. Nei loculi, anche assieme a feretri di congiunti ivi tumulati, è permessa la collocazione, in relazione alla capienza:

- di una o più contenitori contenenti le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie;
- di una o più urne cinerarie contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.

7. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.

285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

8. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente collocato presso:

- a) un loculo del blocco riservato ai Cittadini Illustri;
- b) un loculo non utilizzato e/o riservato a persona vivente;
- c) un loculo all'interno di una tomba privata.

9. La concessione provvisoria, deve risultare da apposito atto scritto ed è ammessa nei seguenti casi:

- 1) per coloro che hanno provveduto ad effettuare, in mancanza di loculi disponibili, il versamento nelle casse comunali di una somma a titolo di acconto necessaria per la prenotazione di un loculo all'interno di una nuova costruzione in fase di ultimazione;
- 2) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino/manutenzione di tombe private.

10. Per i casi previsti nel sopraindicato punto 1), si precisa che:

- il concessionario ad ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo blocco a loculi è tenuto a presentarsi presso il Servizio Concessioni Cimiteriali per provvedere a regolarizzare l'atto di concessione per il loculo a suo tempo prenotato e a pagare, se dovuto e comunque prima della sepoltura, l'eventuale saldo per la concessione;
- la durata della concessione decorre dalla data della sottoscrizione della stessa;
- tutte le spese di apertura del loculo provvisorio, traslazione della salma dal loculo provvisorio al loculo definitivo, sono a completo carico dell'Amministrazione Comunale.

11. Per i casi previsti nel sopraindicato punto 2), si precisa che:

- tutte le spese sono a completo carico del concessionario o degli eredi della tomba privata.

12. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di urne cinerarie e contenitori di resti ossei.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 32 – Esumazioni ordinarie.

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'atto di concessione dell'area per il campo di inumazione o in via residuale da quanto stabilito dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo stabilito dal punto 2 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.

2. Le esumazioni ordinarie possono esser svolte in qualunque periodo dell'anno con l'esclusione dei mesi di luglio ed agosto e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4. Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato (scheletrizzato) al momento della esumazione.

5. Qualora si accerti che, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione del cadavere è incompleta, questo dovrà essere trattato secondo le disposizioni stabilite dal punto 2 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.

7. Gli avanzi degli indumenti, casse, ect. sono smaltiti nel rispetto delle norme di legge in vigore.

Art. 33 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

1. E' compito del Comune autorizzare le operazioni da svolgersi nei cimiteri e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenuto conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

2. Annualmente il Comune curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con avvisi da affiggere nel cimitero con sufficiente anticipo.

Art. 34 – Esumazione straordinaria.

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero, in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità sanitaria locale se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

3. Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 35 - Estumulazioni.

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore ai 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) A richiesta dei familiari interessati, quando la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore a 20 anni;
- b) Su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o in altro cimitero o per cremazione, alle condizioni stabilite dall'art. 88 del D.P.R. n. 285/1990.
6. Entro il mese di settembre di ogni anno il Comune cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco dovrà essere esposto in ogni cimitero.
7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
8. I resti mortali completamente mineralizzati, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali, questi sono collocati nell'ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.
9. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente, essa è avviata per l'inumazione in campo comune previa apertura (asportazione preventiva e/o taglio del coperchio) della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali. Il periodo di inumazione è fissato nel rispetto del punto 2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.
10. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, può essere autorizzata la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano di legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente.

Art. 36 – Esumazioni ed estumulazioni.

1. Le operazioni di esumazioni e estumulazione sono eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico, o impedendo l'accesso al pubblico nella zona in cui si stanno svolgendo le operazioni di esumazione. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.
2. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono soggette, in conformità all'art. 1, comma 7 bis, della legge 28.02.2001, alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Sono esonerate dal pagamento le persone di cui all'art. 9.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa, nonché dei diritti sanitari dell'A.U.L.S.S. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R. D. 23.12.1865 n. 2704, e successiva modificazione, trasmettendo al Cancelliere la fattura relativa alle operazioni svolte e comprensiva dei costi del personale.

Art. 37 – Raccolta delle ossa.

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in ossarietto o in sepoltura privata. In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.

2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001.

Art. 38 – Rifiuti cimiteriali ed oggetti da recuperare.

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricorsi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione.

3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del Comune.

4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati alla Polizia Locale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 39 – Disponibilità dei materiali.

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 30 giorni dopo le operazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

2. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

3. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti, conviventi per vincoli affettivi od affini di 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

5. Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, restituiti alla famiglia.

7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

CAPO V CREMAZIONE

Art 40 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

1. E' istituito presso il Comune il registro per la cremazione.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione potrà recare, contestualmente, quella della dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile (testamento olografo). A tale scopo viene approvato l'allegato modello come previsto dall'art. 48, c. 3 della L.R. 18./2010. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

L'ufficio preposto dovrà anche avvisare il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:

- a. numero progressivo e data;
- b. cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c. modalità di espressione della volontà;
- d. eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e. cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f. cognome, nome timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal Sindaco del Comune o da persona da lui delegata;
- g. eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

6. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata sulla base della manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri. La manifestazione di volontà avviene con le seguenti modalità:

- a. disposizione testamentaria del defunto;

- b. volontà manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, resa all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
- c. per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- d. consultazione del registro per la cremazione.

7. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private. Le modalità e i soggetti che ne devono dare esecuzione sono stabiliti dall'articolo 3 della Legge 30.03.2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e dall'art. 50 della Legge Regionale 18/2010.

8. Le urne cinerarie possono essere affidate per la conservazione ai familiari del defunto previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 41 – Crematorio.

- 1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
- 2. Il Comune si fa carico della spesa di cremazione per le salme di cui all'art. 9.
- 3. Il Comune si riserva di applicare le norme relative alla legge 30.03.2001 n. 130 in seguito all'entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione.
- 4. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione od estumulazione ordinaria. A tal fine l'Ufficiale dello Stato Civile previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3) dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni.

Art. 42 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso

risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

- b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
- c) certificato, in carta libera, del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Art. 43 – Urne cinerarie.

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del cognome e nome del defunto, data di nascita e di decesso.

2. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o affidamento.

3. Le urne devono avere dimensioni tali da poter essere inserite nelle nicchie cinerarie aventi misure non inferiori ad un parallelepipedo di m. 0.30, m. 0.30 e m. 0.50 (punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993).

4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

5. La consegna dell'urna cineraria ai sensi dell'articolo 49, comma 3, della L.R. n. 18/2010, deve risultare da apposito verbale che, redatto in triplice esemplare, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al Responsabile del Servizio Cimiteriale, il secondo originale trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

6. Il Comune potrà procedere a controlli sulla collocazione dell'urna affinché venga conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta

da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.

7 in caso di affidamento dell'urna, viene stabilito:

- l'obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro trenta giorni;
- che per l'affidamento dell'urna cineraria non sia corrisposta alcuna tariffa;
- l'obbligo di trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione;
- che in caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero;
- la consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.

8. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

9. La sepoltura delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle per la conservazione delle urne o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

10. L'area ove consentire l'interramento dell'urna cineraria è individuata dai Piani Regolatori Cimiteriali.

11. E' fatto obbligo:

- di prevedere che l'urna da interrare sia in materiale non biodegradabile;
- di prevedere che detto interramento sia oggetto di concessione onerosa, secondo tariffa.

12. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

TITOLO III DISCIPLINA DEI CIMITERI.

Art. 44 - Orari.

1-Il cimitero osserva gli orari di apertura al pubblico secondo il calendario e l'orario stabiliti, con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e successive modifiche e integrazioni. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima del termine dell'orario di apertura.

2-Le giornate e l'orario di esecuzione delle sepolture e delle operazioni cimiteriali sono disciplinate dall'Ente Gestore, nonché l'accesso al cimitero fuori orario.

3-Per lo svolgimento di operazioni cimiteriali che per la loro specificità possano

provocare pregiudizio alla incolumità dei visitatori o per la loro presenza trovare ostacolo, è data facoltà all'Ente Gestore di limitare l'accesso pubblico a specifici ambiti cimiteriali. Va data in ogni caso preventiva informazione pubblica mediante affissione d'avviso all'ingresso del cimitero e presso il Comune con almeno 10 giorni di anticipo e una preventiva e adeguata informazione.

4-I giorni e gli orari di lavoro per i soggetti terzi operanti nei cimiteri sono definiti dall'Ente Gestore.

Art. 45 - Disciplina dell'ingresso

1- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

Per comprovati motivi di salute o di handicap, l'Ente Gestore può concedere il permesso di ingresso a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari in modo da non arrecare intralcio alle operazioni cimiteriali ed agli altri visitatori.

2- E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in evidente stato di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
- b) alle persone vestite in maniera non confacente al rispetto dei luoghi;
- c) ai bambini di età inferiore agli anni 10 non accompagnati da adulti;
- d) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali. Viene consentito l'accesso a persone cieche accompagnate dal cane guida.

Art. 46 - Divieti Speciali.

1-Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento incompatibile con i caratteri dei luoghi, ed in specie:

- a) collocare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, arredi, lapidi, se non debitamente autorizzati;
- b) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- d) calpestare, danneggiare tappeti erbosi, aiuole e alberi, sedere sulle tombe o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) distribuire materiali pubblicitari d'ogni tipo, salvo l'informativa d'istituto inerente i servizi cimiteriali;
- f) svolgere azione di accaparramento di lavori o servizi;
- g) fotografare o filmare qualsiasi ambito cimiteriale, salva l'autorizzazione dell'Ente Gestore e fermo restando che per filmare o fotografare cortei, singole tombe od operazioni cimiteriali necessita altresì il preventivo assenso dei familiari interessati;
- h) eseguire lavori o manutenzioni all'interno dei cimiteri senza idoneo permesso dell'Ente Gestore e, per i manufatti privati, anche previa commissione dei concessionari od aventi titolo, e comunque fatte salve altre autorizzazioni eventualmente necessarie;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non autorizzati dall'Ente Gestore;
- m) effettuare attività di vendita ambulante, salvo espresse autorizzazioni;
- n) collocare piantine, fiori, addobbi e similari all'infuori degli spazi geometrici strettamente relativi alle sepolture o tali da ostacolare il libero transito negli

spazi liberi previsti fra le sepolture: sono rimossi d'ufficio e destinati a rifiuto;

- o) installare pensiline o simili sui loculi individuali: sono rimosse d'ufficio;
- p) svolgere attività di questua, se non da parte di associazioni, enti morali o di culto, o similari, preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore;
- q) l'impiego, quali portafiori per le tombe, di barattoli di recupero o simili;
- r) abbandonare negli spazi comuni oggetti quali scope, barattoli, vasi, secchi o altro: sono rimossi e destinati a rifiuto;
- s) abbandonare dopo l'uso, fuori delle collocazioni previste, gli innaffiatoi messi a disposizione dei visitatori.
- t) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- u) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- v) introdurre oggetti irriverenti.

2- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dalle persone presenti, sarà dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria. I trasgressori saranno segnalati alle competenti autorità per quanto a ciò conseguente.

Art. 47 - Tombe provvisorie comunali.

1. L'utilizzo delle tombe provvisorie comunali è consentito, su autorizzazione dell'Ente Gestore e corresponsione del previsto corrispettivo, nei seguenti casi:

- a) per la collocazione temporanea di salme provenienti da sepolture private e destinate poi ad essere nuovamente accolte nelle medesime, durante i lavori di loro adeguamento o ripristino, ovvero per consentirne l'inizio e lo svolgimento;
- b) per la collocazione temporanea di salme, non già sepolte in altre sedi, destinate ad essere accolte in tombe private per le quali è già stato autorizzato il relativo progetto di costruzione od adeguamento, o presentato, o per cui gli interessati abbiano sottoscritto l'impegno a presentare il progetto entro 60 giorni, o comunque debbano ancora concludersi i lavori di costruzione.

2. Il periodo di utilizzo delle tombe provvisorie non potrà superare il periodo di 180 giorni, prorogato eventualmente su motivata richiesta, anche con le prescrizioni necessarie.

3. L'Ente Gestore, valutate particolari situazioni contingenti e non prevedibili, può autorizzare l'utilizzo di tali tombe, anche in deroga a quanto previsto, per mezzo di specifica disposizione.

Art. 48 – Riti funebri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comune per l'organizzazione del servizio di vigilanza.

Art. 49 – Epigrafi.

1. Le epigrafi sono compilate in lingua italiana, essendo tuttavia permesse anche altre lingue, purché il testo presentato nella relativa domanda contenga la traduzione in italiano.

2. Sulle lapidi devono comunque essere riportati il cognome, nome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 50 – Fiori e piante ornamentali.

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono devono essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti, i tumuli o i loculi, il personale comunale li farà togliere o sradicare o vi provvederà direttamente.

Art. 51 – Materiali ornamentali.

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Su segnalazione degli operatori o dei cittadini, sarà disposto il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, materiali vari che siano divenuti indecorosi o arrechino disturbo e danneggino altre sepolture.

3. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 39 in quanto applicabili.

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 52 – Sepolture private.

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 28, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione e di inumazione individuale, per famiglie e collettività.

3. Le aree cimiteriali e i manufatti su di esse realizzati sono beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del codice civile. Il diritto d'uso su di essi è concesso con apposito provvedimento amministrativo e si intende sempre a tempo determinato.

4. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) Sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
b) Sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia entro terra, cappelle, tombe ad archi a più posti, ecc.).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito dalla Giunta comunale e alla stipula di apposito contratto.

6. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

“ La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

“ La durata;

- “ La/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
- “ Le salme destinate ad esservi accolte;
- “ Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.

Art. 53 – Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.
2. La durata è fissata:
 - “ In 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - “ In 50 anni per i loculi, per le sepolture individuali e per le aree in campo d’inumazione.
 - “ In 70 anni per gli ossarietti.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione in tariffa al momento del rinnovo fatte salve esigenze di pubblica necessità.
4. Nell’atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

Art. 54 – Modalità di concessione.

1. La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell’art. 52, viene concessa per le salme di cui all’art. 26 e, nei limiti della disponibilità di aree e manufatti, per le salme di persone residenti nei comuni limitrofi.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma è circoscritta alla sola salma per la quale viene richiesta la concessione, non può essere trasferita a terzi, ma retrocessa al comune.
3. I loculi vengono assegnati in progressione al momento dell’uso seguendo l’ordine cronologico delle richieste presentate.
4. Per nessun motivo possono essere concessi in uso loculi di non immediato utilizzo se non:
 - a) per trasferimento di sepoltura da altro comune;
 - b) qualora il richiedente sia residente nel Comune;
 - c) qualora il richiedente sia parente o convivente del defunto.
5. Non possono essere concessi più di quattro loculi allo stesso richiedente.
6. L’assegnazione avviene con le modalità di non più di due loculi nella stessa fila orizzontale.
7. Per nessun motivo possono essere concesse in uso aree per la sepoltura individuale di non immediato utilizzo ad eccezione di aree concesse a privati per la realizzazione di tombe entro terra per la famiglia o collettività in campo inumazione;
8. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e comunità è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in base ad apposito bando approvato dalla Giunta Comunale che stabilirà criteri, priorità e modalità per concorrere all’assegnazione.

Art. 55 - Uso delle sepolture private.

1. Salvo quanto disposto dall’art. 52, il diritto d’uso delle sepolture private, per famiglie e comunità, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia o della comunità, fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta senza limiti di grado e collaterali, ampliata agli affini, fino al 4° grado e dai conviventi legati da vincoli affettivi attestata mediante autocertificazione o ai suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000.

3. Per i collaterali, gli affini e tutte le altre persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione da presentare all'operatore addetto al servizio cimiteriale.

4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

5. Tuttavia, qualora sia stata edificata una costruzione, cappella, edicola o altro, non utilizzata, può essere ceduta a terzi dietro il pagamento tra privati di una somma che deve essere inferiore al costo della costruzione. Il Comune, una volta appurato che non vi è finalità di lucro o speculazione attraverso la valutazione dell'opera documentata delle spese sostenute o, se ciò non fosse possibile o la realizzazione dell'opera è di oltre dieci anni, sulla base di una perizia giurata con prezzario dell'epoca di realizzazione, e le ragioni che portano alla cessione che devono essere valide, ne dà pubblico avviso. Il Comune, ricevute le domande da parte degli interessati, concederà l'area all'acquirente della superficie individuato con i criteri stabiliti dall'art. 54 c. 4, come volturazione/subingresso della precedente concessione e non come nuova concessione.

6. Nella tomba di famiglia potrà, in via provvisoria, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea.

7. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 56 – Manutenzione.

1. La manutenzione delle tombe di famiglia realizzate dai concessionari o dal Comune è a carico dei concessionari medesimi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 57 – Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 52 del presente regolamento, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto secondo le modalità previste dal successivo art. 66 ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti dalle vigenti norme urbanistiche. Per motivi da valutare, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga.

CAPO II

SUBENTRI, RINUNCE

Art. 58 – Subentri.

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell'art. 52 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro dodici mesi dalla data del decesso richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato d'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicata nell'art. 52, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, fermo restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 52, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 59 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 50 anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salma.

2. In tal caso, qualora sia trascorso dall'atto di concessione un periodo inferiore ad anni 25, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso della metà del costo a suo tempo pagato del loculo (escluso IVA e altre spese) .

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60 - Rinuncia ad aree e manufatti concessi per 99 anni.

1. Salvo quanto stabilito dal precedente art.55, il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree e manufatti, salvo i casi di decadenza, quando:

- non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- il manufatto sia interamente costruito ma sia libero o liberabile da salme, cenere e resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma (con esclusione dell'IVA e altre spese) decurtata del 50% dell'importo corrisposto all'atto della concessione e il 50% delle spese documentate per l'eventuale costruzione.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

4. Spetterà alla giunta comunale stabilire il valore dell'area cimiteriale con insistente costruzione nel bando per una nuova assegnazione.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 61 – Revoca.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione viene revocata e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il periodo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Se sono decorsi almeno 30 anni dalla tumulazione o inumazione, si potrà procedere alla riduzione dei resti mineralizzati in cassette di zinco che andranno tumulate nelle cellette ossario, loculi o tombe in concessione dei familiari a spese della precedente Amministrazione.

4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario se noto o mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito del Comune per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato si procederà anche in assenza del concessionario.

Art. 62 – Decadenza.

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

c) Quando, per inosservanza della prescrizione di cui agli artt. 57 e 68, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

d) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56;

e) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale, sul sito del Comune e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 63 – Provvedimenti conseguenti la decadenza.

1. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposto, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Successivamente si procederà alla demolizione o al restauro delle opere a seconda del loro stato, rimanendo i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 64 – Estinzione.

1. Le concessione si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53 senza che entro il termine suddetto sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine di concessione delle sepolture per famiglie e comunità gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazione e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 65 – Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbo avvalersi dell'opera di imprenditori privati, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione per accedere dell'ufficio Tecnico comunale Settore Edilizia Pubblica da rilasciarsi su domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dalla documentazione idonea alla successiva richiesta del DURC (documento unico di regolarità contributiva) da parte degli uffici comunali agli enti competenti al rilascio, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune settore Edilizia Pubblica.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., per i lavori di ordinaria manutenzione e per quelli che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla od a restaurarla, sarà sufficiente semplice comunicazione scritta.

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 44 e 45 in quanto compatibili.

Art. 66 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono concessionati in base alle norme previste dallo strumento urbanistico vigente, osservate le prescrizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono aver comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenute nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Non è consentita la sepoltura di salme se non dopo aver ottenuto idoneo certificato di usabilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 67 – Responsabilità – deposito cauzionale - recinzione aree – materiali di scavo.

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

2. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve adottare tutte le misure di sicurezza nel rispetto del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni necessarie ad evitare ogni possibile danno a cose, visitatori o personale in servizio.

3. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 81, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata e concordata con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune Settore edilizia Pubblica.

4. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

5. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

6. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dall'Ufficio tecnico; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 68 – Introduzione e deposito di materiali – Orario di lavoro.

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

2. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

3. E' vietato lavorare nei giorni festivi, prefestivi e nel periodo dal 20 ottobre al 15 novembre, salvo particolari esigenze tecniche debitamente autorizzate.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve esser riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 69 - Vigilanza.

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture familiari o per comunità.

Art. 70 – Obblighi e doveri per il personale dei cimiteri.

1. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

2. E' tenuto inoltre:

a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;

c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

d) A redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche eventualmente mediante strumenti informatici, non permettendo che avvenga il seppellimento senza previa consegna dei documenti prescritti;

e) Ad eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni nelle misure prescritte dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 285/1990, provvedere alla sepolture ed alle tumulazioni delle salme;

f) Ad eseguire esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;

g) A curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di proprietà comunale, la pulizia dei locali, dei portici, dei viali, degli spazi tra le tombe ed in genere di tutto il cimitero;

h) A provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.

i) A segnalare tutti i danni e le necessari riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;

3. Al personale suddetto è vietato:

a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro sia al di fuori di esso;

b) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

c) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

d) Trattenere per sé o per terzi oggetti rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 71 – Funzioni - Licenza.

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei privati, possono:

“ Svolgere incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici comunali e sanitari che presso le parrocchie ed enti di culto;

“ Fornire feretri ed accessori relativi;

“ Occuparsi della salma;

“ Effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18.6.1931 n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990.

Art. 72 – Divieti.

1. E' fatto divieto alle imprese:

“ Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetti di accordi o di corruzione;

“ Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

“ Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

Art. 73 – Mappa.

1. Presso l'Ufficio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessione relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura dei cimiteri e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 74 – Annotazioni di mappa.

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere le seguenti indicazioni:

a) Generalità del defunto e dei defunti;

b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) Le generalità del concessionario e dei concessionari;

d) Gli estremi del titolo costitutivo;

e) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

f) Le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 75 – Scadenario delle concessioni.

1. Viene istituito il calendario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Comune predispose entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

TITOLO VII SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art.76 - Servizio di illuminazione votiva

1. IL Comune provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, sulla base di deliberazione di giunta comunale che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

2. Si tratta di un servizio a domanda individuale sul quale vengono applicate una tariffa per l'allacciamento e un canone diviso per i mesi di effettiva utenza.

3. Sia l'attivazione del servizio, sia la disdetta avviene sulla base di una richiesta scritta presentata al Comune da un familiare che si interesserà il contratto e al cui domicilio verranno inviate le bollette. In caso di morte, impossibilità o rinuncia da parte dell'intestatario del contratto, altri familiari possono subentrare nel contratto di lampade votive, senza alcun costo aggiuntivo, se non il solo onere di provvedere al pagamento delle bollette.

4. Una volta redatto il contratto, l'allacciamento e la sostituzione delle lampade votive non funzionanti sarà effettuata dal personale dipendente del Comune o da altro personale incaricato.

5. Sono vietati tutti gli interventi sugli impianti volti all'allacciamento abusivo e, sotto pena di risoluzione del contratto, di eseguire, in proprio o per mezzo di persone non autorizzate dal Comune, qualsiasi riparazione, sostituzione, ampliamento o qualsiasi altra manomissione dell'impianto elettrico.

6. In caso di mancato pagamento del canone di illuminazione alla scadenza potranno essere applicate delle penali e la sospensione dell'illuminazione trascorsi 90 giorni dalla scadenza. La fornitura sospesa per morosità non potrà essere riattivata se prima l'utente non avrà provveduto al pagamento dei precedenti canoni più eventuali interessi di mora stabiliti dalla giunta comunale.

TITOLO VIII SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.

CAPO I SANZIONI E CAUTELE

Art. 77 Sanzioni.

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento verranno perseguite secondo la normativa vigente.

Art. 78 Cautele.

1. Chiunque richieda un servizio qualsiasi, od una concessione, od una autorizzazione o presenti una qualunque istanza ai sensi del presente Regolamento, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. Relativamente a ciò il richiedente assume tutte le responsabilità derivanti.

3. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue.

4. Per le vertenze in materia e nella misura in cui siano rese note, l'Amministrazione si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo o soluzione tra le parti

CAPO II NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento non si autorizzerà lo spostamento delle salme collocate provvisoriamente in loculi chiesti "in prestito" successivamente a tale data se non dopo trascorso il termine di legge o per traslazione in propria tomba di famiglia.

3. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 80 - Norme transitorie.

1. Per le concessioni di aree o manufatti di reparti speciali o di sepolture private, nonché per fosse in campo inumatorio comune già assegnate alla data del presente Regolamento, valgono le disposizioni dello stesso, qualora non contrastanti con quanto già espressamente disposto, caso per caso, da precedenti atti.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

3. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso di sepolture private in base a norme del Regolamento previgente, od atti del Comune ad esso successivi, può, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento e conservazione.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni superate dal presente Regolamento, ovvero con lo stesso risultanti in contrasto.

Art. 81 - Tariffe

Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe citate nel presente regolamento, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.

Le tariffe vengono di norma riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.

Le tariffe dei servizi cimiteriali dati in appalto sono modificabili solo mediante deliberazione della Giunta Comunale, previo accordo con la Ditta interessata.

Art. 82 - Esenzioni e condizioni

A norma dell'art. 1, comma 7-bis del Decreto Legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2001, n. 26, la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione, di esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.

Ai fini della concessione della gratuità, le condizioni di indigenza e lo stato di bisogno saranno certificati dall'ufficio servizi sociali, ai sensi della normativa vigente e degli altri elementi ritenuti utili.

Il disinteresse della famiglia non potrà essere dichiarato quando al responsabile del cimitero risultino evidenti segni di frequentazione del sepolcro, quali l'apposizione di fiori freschi, riordino e pulizia, oppure se risulti puntualmente assolta la tariffa per la lampada votiva.

Art. 83 – Disposizione finale.

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e alle successive circolari del Ministero della Sanità.

2. Dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Loreo di adozione del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento.